

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ricorso proposto il 22 luglio 2011 — ZZ e a./Commissione

(Causa F-72/11)

(2011/C 290/28)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Da una parte, l'annullamento delle decisioni di fissazione della soglie di promozione per gli esercizi di promozione 2010 e 2011 ai gradi AD13 e AD14 e, dall'altra, l'annullamento dell'elenco dei funzionari promossi ai gradi AD13 e AD14 per l'esercizio di promozione 2011 e l'annullamento della decisione implicita della Commissione di rifiutare di promuovere un numero più importante di altri funzionari ai gradi AD12 o AD13.

Conclusioni dei ricorrenti

- annullare la decisione di fissazione delle soglie di promozione per gli esercizi di promozione 2010 e 2011 ai gradi AD13 e AD14, decisioni pubblicate nelle informazioni amministrative n. 3-2010, 65-2010 e 76-2010;
- annullare l'elenco dei funzionari promossi ai gradi AD13 e AD14 per l'esercizio di promozione 2010 nelle informazioni amministrative n. 65-2010 in quanto tale elenco è stato fissato sulla base di soglie di promozione illegittime ed annullare la decisione implicita della Commissione di rifiutare di promuovere un numero più importante di altri funzionari nei gradi AD12 o AD13;

— per quanto necessario, annullare la decisione che respinge il reclamo dei ricorrenti;

— condannare la Commissione europea alle spese.

Ricorso proposto il 28 luglio 2011 — ZZ/Commissione

(Causa F-74/11)

(2011/C 290/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: S. Rodriguez, A. Blot e C. Bernard-Glanz, lawyers)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione dell'autorità della Commissione abilitata a concludere i contratti di impiego che pone fine al contratto di impiego, per una durata indeterminata, della ricorrente.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la decisione dell'autorità della Commissione abilitata a concludere i contratti di impiego che pone fine al suo contratto di impiego per una durata indeterminata e, per quanto necessario, annullare la decisione che respinge il reclamo.
- condannare la Commissione alle spese.